




*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Tutela dei Consumatori*  
*Ufficio Qualità, Servizio Universale e Rapporti con le Associazioni*

Roma, 8 agosto 2011

Prot. n *11488* /11/Agcom/U

Egr. Sig.  
Giuseppe Saija

  
mailto: peppesaija@inwind.it

**Oggetto: Trasmissione delle decisioni della Direzione Tutela dei Consumatori in merito alle opposizioni alla rimozione delle postazioni telefoniche pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 6 e 7 della delibera n. 31/10/CONS**

Con la presente si ritrasmette, in allegato, la decisione della Direzione relative al tema in oggetto (Det. n. 152/11/DIT/PTP).

Il Dirigente  
Dott. Sergio Del Grosso



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Tutela dei Consumatori*  
*Ufficio Qualità, Servizio Universale e Rapporti con le Associazioni*

**DETERMINA n. 152/11/DIT/PTP**  
**ai sensi dell'art. 3, comma 5, della delibera n. 31/10/CONS**

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO il decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO l'art.3, comma 4 del D.P.R. 318/97 che conferisce alla Società Telecom Italia S.p.A. l'incarico di fornire il servizio universale sul territorio nazionale e l'art 58, comma 3 del Codice delle comunicazioni elettroniche che conferma l'incarico fino alla designazione da parte dell'Autorità di altra Società;

VISTA la delibera n. 290/01/CONS del 1° luglio 2001, recante "Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.199 del 28 agosto 2001;

VISTA la delibera n. 31/10/CONS, recante "Revisioni dei criteri di distribuzione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche nell'ambito del servizio universale"; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 77 del 2 aprile 2010 e, in particolare, l'art. 3 che disciplina la procedura di opposizione alla rimozione di una postazione telefonica pubblica;

VISTA la comunicazione del 16 marzo 2011, ritrasmessa con posta elettronica certificata registrata al protocollo in data 17 maggio 2011 n. 23888, con cui la società Telecom Italia S.p.A. comunicava alla Direzione tutela dei consumatori dell'Autorità e alle Amministrazioni comunali interessate, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della citata delibera 31/10/CONS, l'elenco delle postazioni indicate con il lotto 2011/03 da rimuovere a partire dal 20 giugno 2011;

VISTA l'opposizione alla rimozione della postazione telefonica pubblica (di seguito PTP) sita in Via Umberto I, Comune di Rometta, trasmessa dal Sig. Giuseppe Saija, alla Direzione tramite l'indirizzo mail [cabinatелефonica@agcom.it](mailto:cabinatелефonica@agcom.it), ai sensi dell'art. 3 della delibera n. 31/10/CONS, il giorno 11 maggio 2011 (poi registrata al Prot. AGCOM 25213/2011);



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Tutela dei Consumatori*  
*Ufficio Qualità, Servizi Universali e Rapporti con le Associazioni*

VISTA l'opposizione alla rimozione della postazione telefonica pubblica (di seguito PTP) sita in Via Umberto I, Comune di Rometta, trasmessa dal medesimo Comune, alla Direzione tramite l'indirizzo mail [cabinatelefonica@agcom.it](mailto:cabinatelefonica@agcom.it), ai sensi dell'art. 3 della delibera n. 31/10/CONS, il giorno 16 maggio 2011 (poi registrata al Prot. AGCOM 29173/2011);

VISTA la nota del 8 giugno 2011 (Prot. n. 28893/11/AGCOM) con cui la Direzione chiedeva a Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 3, comma 4, della menzionata delibera, ulteriori informazioni sulle motivazioni della rimozione della PTP oggetto di opposizione;

VISTA la nota del 20 giugno 2011 (Prot. n. 31403/11/AGCOM) con cui la Direzione comunicava al Sig. Giuseppe Saija l'avvio del procedimento di opposizione alla rimozione di PTP ai sensi della delibera n. 31/10/CONS;

VISTA la nota del 24 giugno 2011 (Prot. n. 32414/11/AGCOM) con cui la Direzione comunicava al Comune di Rometta l'avvio del procedimento di opposizione alla rimozione di PTP ai sensi della delibera n. 31/10/CONS;

VISTA la nota del 24 giugno 2011 (Prot. n. 31092/11/AGCOM) con cui la società Telecom Italia S.p.A. forniva riscontro alla richiesta di ulteriori informazioni dell'Autorità;

CONSIDERATO che le motivazioni presentate dagli opposenti a sostegno della propria istanza sono le seguenti:

- Scarsa copertura radiomobile;
- Unica PTP presente nel centro urbano del comune;
- PTP situata in prossimità di un ufficio postale e utilizzata da molti anziani;

RILEVATO che, nel fornire i chiarimenti richiesti, Telecom Italia confermava la volontà di procedere alla dismissione della PTP sita in Via Umberto I, Comune di Rometta, evidenziando che il numero di chiamate generate dalla PTP nel corso del 2010 e nel primo trimestre 2011 non fosse tale da giustificare la permanenza in loco e rilevando peraltro la presenza di una PTP in Via Nazionale 1, Fraz. Rometta Marea, situata ad una distanza non superiore a 13 chilometri dalla cabina oggetto di opposizione;

VISTI i criteri di decisione sulle opposizioni, stabiliti dall'art. 3, comma 5, della citata delibera n. 31/10/CONS e, in particolare, i criteri di cui alle lettere a) e g), secondo cui la Direzione tiene in considerazione i "dati relativi al consumo di energia e all'ottimizzazione delle risorse, assumendo come parametro di riferimento il consumo di energia per unità di potenza erogata o di 400 mWh da quest'ultimo in presenza di opposizione";



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Tutela dei Consumatori*  
*Ufficio Qualità, Servizio Universale e Rapporti con le Associazioni*

CONSIDERATO che, per quanto i dati specifici della postazione oggetto di opposizione siano effettivamente contenuti, il principio di ottimizzazione delle risorse sotteso alla citata delibera n. 31/10/CONS esige un contemperamento con le ragionevoli esigenze del luogo, innanzitutto richiedendo la disponibilità nelle vicinanze di un'altra PTP utilizzabile;

RILEVATO che la PTP più vicina a quella oggetto di opposizione è situata ad una distanza pari a 13 chilometri, con la conseguenza che la stessa non può avere l'effetto sostitutivo preteso da Telecom Italia rispetto alla tutela delle ragionevoli esigenze comunicative degli utenti del luogo;

RILEVATO che, tra l'altro, gli opposenti hanno evidenziato, quale ulteriore motivo di interesse al mantenimento della PTP oggetto di opposizione, quello della scarsa e quasi assente copertura radiomobile;

CONSIDERATO pertanto che per i motivi fin qui esposti le opposizioni possono essere accolte;

**DETERMINA**

L'accoglimento delle istanze di opposizione presentate dal Sig. Giuseppe Saija e dal Comune di Rometta, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Delibera n. 31/10/CONS e pertanto la Società Telecom Italia S.p.A. non può procedere alla rimozione della postazione telefonica pubblica sita in Via Umberto I, Comune di Rometta.

Inoltre, la società Telecom Italia S.p.A deve procedere a ripristinare la piena funzionalità della postazione telefonica pubblica oggetto di opposizione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della determina.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della delibera n. 31/10/CONS in caso di inadempimento alle decisioni della Direzione si applicano le sanzioni previste dall'art. 98, comma 11, del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b) del Codice del processo amministrativo, approvato con d. lgs. n. 104 del 2 luglio 2010, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Napoli, 29 luglio 2011

Il Dirigente

Dott. Sergio Del Grosso